

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV  
n. 90-A**

**Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari**

**(RELATORE FILETTI)**

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE**

CONTRO IL SENATORE

**FRANCESCO ALBERTO COVELLO**

**per i reati di cui agli articoli 7, secondo e terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 110 del codice penale e 4, primo, terzo, quinto e sesto comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici)**

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**(MARTELLI)**

**il 5 febbraio 1993**

---

**Comunicata alla Presidenza il 23 aprile 1993**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 21 gennaio 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Covello per i reati di cui agli articoli 7, secondo e terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 110 del codice penale e 4, primo, terzo, quinto e sesto comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

In data 5 febbraio 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato che l'ha annunciata in Aula il 9 febbraio 1993 e deferita alla Giunta il 24 febbraio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 15 aprile 1993.

Il senatore Covello è stato ascoltato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 15 aprile 1993 ed ha presentato memoria scritta.

La Giunta ha ritenuto preliminarmente di confermare la determinazione in precedenza adottata, con l'approvazione da parte dell'Assemblea del Senato in altra occasione della proposta della Giunta sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Carlo Bernini (v. la seduta antimeridiana del 14 gennaio 1993), in ordine alla ricevibilità o meno della richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Pubblico Ministero oltre il termine di trenta giorni dalla iscrizione del nome del parlamentare nel registro delle notizie del reato.

Il termine previsto dall'articolo 344 del codice di procedura penale, ad avviso della Giunta, è da ritenere ordinario e non perentorio, considerato che la norma non

contiene la espressa affermazione della sua perentorietà e non prevede alcuna specifica conseguenza per il caso di inosservanza di detto termine.

Comunque, in conformità al precedente convincimento, ancora una volta è prevalsa la determinazione che esuli dai poteri propri della Giunta e del Senato, soprattutto in mancanza di un quadro dottrinario e giurisprudenziale definito, pronunciarsi in sede parlamentare sulla perentorietà ovvero sulla ordinarietà del termine *de quo*.

Conseguentemente la Giunta ha ritenuto di procedere all'esame della domanda e di formulare all'Aula le sue proposte.

All'uopo è da sottolineare che l'autorizzazione viene chiesta per procedere nei confronti del senatore Covello per reati concernenti violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici. La Giunta ha ritenuto che nella fattispecie sussistano ed, almeno, siano facilmente individuabili gli estremi del *fumus persecutionis*.

A tale convincimento è pervenuta, a maggioranza, sotto il riflesso che appaiono fuori dalla normalità e che rasentino la assurdità e la inverosimiglianza le circostanze di fatto addotte e cioè:

1) l'asserito versamento della somma di lire dieci milioni (10.000.000), peraltro modesta nella sua entità, che sarebbe stato eseguito dal signor Lodigiani al senatore Covello in un affollato e centrale bar di Roma;

2) la carenza di qualsiasi «ragione» posta a base di tale assunto versamento;

3) l'inesistente rivestimento all'epoca di alcuna carica istituzionale da parte del senatore Covello che avrebbe potuto favorire eventuali interessi del Lodigiani;

4) il difetto di qualsiasi prova in ordine alla provenienza del danaro da una società e nell'interesse di una società;

5) la diversità della data in cui sarebbe avvenuto il preteso versamento della somma al senatore Covello rispetto all'epoca in

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cui sarebbero state eseguite dal Lodigiani altre dazioni di danaro a nove deputati;

6) la palese insussistenza del reato più grave che si vuole addebitare al senatore Covello (concorso nella mancata approvazione del contributo da parte di organi sociali competenti ed omessa iscrizione nel bilancio di società);

7) la possibile depenalizzazione del secondo reato ai sensi dell'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (omessa o infedele denuncia di finanziamento privato).

È da rilevare, infine, che in conformità allo *ius receptum* della Giunta, è da ritenere e da dichiarare improcedibile la richiesta avanzata dalla magistratura, in ordine all'autorizzazione concernente la estensione a reati non ancora ipotizzati e tantomeno individuati, risultabili dall'eventuale prosie-

guo del procedimento. L'autorizzazione può essere concessa o denegata su fatti concreti denunziati dall'autorità giudiziaria e non su ipotesi da formulare e circostanze da indagare e da acclarare.

Conseguentemente, per le superiori considerazioni e valutazioni, la Giunta ha deliberato:

a) di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere (a maggioranza);

b) di proporre (nel caso in cui l'Assemblea respinga la precedente proposta della Giunta, concedendo pertanto l'autorizzazione a procedere in giudizio) di dichiarare improcedibile l'ulteriore richiesta, avanzata dal magistrato, che l'autorizzazione venga estesa a reati, che potrebbero risultare nel prosieguo del procedimento (all'unanimità).

FILETTI, *relatore*

